



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettorale@regione.sicilia.it

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Prot. n. 8096 del 10 MAG. 2022

OGGETTO: Elezioni amministrative 2022 – Turno ordinario - Nomina degli scrutatori – Ulteriori chiarimenti.

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO-CALTANISSETTA-CATANIA-ENNA
MESSINA-PALERMO-RAGUSA-SIRACUSA-TRAPANI
LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello di
CALTANISSETTA -CATANIA – MESSINA -
PALERMO

e, per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni interessati al voto

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in merito alla nomina degli scrutatori.

Al riguardo si ribadisce quanto già comunicato con nota prot. n.7968 del 06 maggio 2022 e, cioè, che nei comuni ove si svolgono contemporaneamente le consultazioni referendarie e le elezioni amministrative, per la composizione degli Uffici elettorali di sezione viene applicata esclusivamente la normativa regionale che prevede la nomina di 5 scrutatori ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, oltre al Presidente e al Segretario.

L'organo competente alla nomina degli scrutatori è la Commissione elettorale comunale, la quale effettua la nomina secondo la procedura dettagliatamente illustrata nei paragrafi che seguono.

A tal fine, si invitano le Prefetture a volere esercitare la consueta vigilanza affinché: la Commissione elettorale comunale sia regolarmente costituita ed in grado di funzionare; la convocazione della stessa sia indetta nei termini stabiliti dalla legge e sia preannunciata mediante la pubblicazione del manifesto; la nomina degli scrutatori venga effettuata nel rispetto delle procedure e dei termini di seguito indicati; le nomine vengano regolarmente e tempestivamente notificate.

§ 1 – Requisiti richiesti e procedure stabilite per la nomina.

Gli scrutatori sono nominati, per ciascuna sezione del comune, mediante estrazione a sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell'elenco delle persone idonee all'ufficio.

Nella domanda, redatta in carta libera e presentata tra il **ventiquattresimo** ed il **diciannovesimo** giorno precedente l'elezione e cioè **da giovedì 19 maggio a martedì 24 maggio 2022**, ciascun richiedente, che dovrà precisare cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza, deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1° di essere elettore del comune in cui si effettua l'elezione;
- 2° di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso);
- 3° di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito/moglie) di un candidato.

Al riguardo si fa inoltre presente che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che il divieto di cui sopra, pur essendo posto esclusivamente per gli scrutatori, non può non estendersi anche al presidente ed al segretario del seggio, i quali compongono, unitamente ai primi, l'Ufficio elettorale sezionale ai sensi dell'art.10 primo comma del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Si coglie l'occasione per rammentare, altresì che l'ultimo comma del citato art. 10 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, aggiunto dall'art. 16 della l.r. n. 35/97, prescrive che il segretario non può, in alcun caso, appartenere al medesimo nucleo familiare del Presidente del seggio, né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

La firma del dichiarante deve essere debitamente autentica secondo le modalità previste dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le disposizioni di cui all'art 11 nel citato T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, fanno carico alle amministrazioni comunali di dare adeguata pubblicità alle procedure stabilite per la nomina degli scrutatori.

Pertanto, entro il trentesimo giorno precedente il turno di votazione (e cioè entro **venerdì 13 maggio 2022**) dovrà essere affisso, all'Albo Pretorio e nei principali luoghi pubblici, il manifesto (**mod. 8 CS**) redatto secondo lo schema già trasmesso.

Il manifesto sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione ed avrà le seguenti caratteristiche: cm. 50 x 70 – carta bianca – stampa in nero.

Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 9 maggio 1969 n. 14, le relative spese gravano sul comune.

Entro il sedicesimo giorno precedente il turno di votazione (e cioè **entro venerdì 27 maggio 2022**) presso la Commissione Elettorale Comunale si provvederà a compilare un elenco, in ordine alfabetico (per cognome, nome ed, eventualmente, per data di nascita) di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando il numero progressivo (art.11, terzo comma del T.U. approvato con D.P.Reg 20 agosto 1960, n. 3)

L'elenco deve essere sottoscritto dai componenti della Commissione presenti che hanno partecipato alla sua formazione.

Predisposto l'elenco di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione, la Commissione Elettorale Comunale procederà ai sensi dell' art. 11, commi quinto, sesto e settimo del T.U. approvato con D.P.Reg 20 agosto 1960, n. 3, alla nomina degli scrutatori tra il **quindicesimo** e **l'ottavo** giorno precedente il turno di

votazione (e cioè tra **sabato 28 maggio 2022 e sabato 4 giugno 2022**) e tale riunione sarà preannunciata con apposito manifesto (**mod. 16 CS**).

Il manifesto sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione e con le seguenti caratteristiche: cm. 50 x 70 – carta bianca – stampa in nero, e affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici. In ordine alle spese valgono le disposizioni sopra richiamate.

Alla nomina si procederà mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco, o, in caso di comuni articolati in circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni, seguendo il numero progressivo delle sezioni. Ove nella sezione sia aggiunto un seggio speciale (cfr. § 4) si dovrà procedere successivamente ad analoga estrazione per i componenti di detto seggio.

Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, la nomina residuale degli scrutatori verrà effettuata dalla Commissione, tenendo conto che la scelta deve essere effettuata tra gli elettori del comune che siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati così come illustrato in precedenza.

Circa la procedura da seguire, il citato art. 11 prescrive che, in mancanza di accordo unanime per le nomine, si procederà alla votazione. A tal fine, ciascun membro della Commissione voterà per due nomi e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Del procedimento osservato per la nomina dovrà essere redatto verbale contenente i nomi dei designati.

Copia del verbale sarà immediatamente inviata al Prefetto; inoltre, distinti estratti di esso, relativi alle singole sezioni del comune, dovranno essere consegnati ai rispettivi Presidenti di seggio, a norma dell'art. 16 del T.U. approvato con D.P.Reg. n. 3/1960.

§ 2 – Avviso ai nominati scrutatori e termine per la notifica

L'avviso dell'avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati nel più breve termine, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni ossia **entro lunedì 6 giugno 2022**.

La notifica della nomina verrà effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale notificatore: infatti, data l'obbligatorietà dell'ufficio (art. 13 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3) e le conseguenti sanzioni penali (art. 89 del T.U. 18 agosto 1960 n. 570) per colui che si rifiuti di assumerlo senza giustificato motivo e non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio, occorre avere la certezza della tempestiva e valida notifica all'interessato.

Nel caso in cui lo scrutatore sia impossibilitato ad assumere l'incarico per gravi e giustificati motivi, la sostituzione può essere effettuata con altro nominativo individuato con le procedure di cui all'art. 11 ed all'art. 31, comma 2, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 9 e 10 della l.r. 26.08.1992, n. 7, le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno, dal che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti anche per il secondo turno.

Conseguentemente, nell'avviso dell'avvenuta nomina quale scrutatore, da notificare agli interessati nel più breve termine, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni, deve essere specificata la data dell'eventuale turno di ballottaggio, con l'avvertenza che, ricorrendo tale ipotesi, il nominato scrutatore dovrà ripresentarsi al seggio nel giorno ed all'ora indicati.

§ 3 – Vicepresidenza del seggio

L'art. 13 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, prescrive che sia lo scrutatore più anziano ad assumere le funzioni di vicepresidente.

§ 4 – Nomina degli scrutatori per il seggio speciale

Con le stesse modalità indicate ai paragrafi precedenti, deve darsi luogo alla nomina degli scrutatori per il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, per la raccolta del voto dei seguenti elettori: degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della rispettiva direzione sanitaria, non siano in grado di accedere alle cabine; detenuti aventi diritto al voto. A tal proposito si precisa che, qualora in un luogo di detenzione vi siano più di 500 detenuti aventi diritto al voto, possono essere istituiti più seggi speciali facenti capo, rispettivamente, all'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (art. 9, ultimo comma, della legge n. 136/1976).

Al detto seggio, composto com'è noto da un presidente e due scrutatori, compete unicamente l'incombenza di provvedere alla raccolta del voto.

§ 5 – Comunicazione al Tribunale, o sezione distaccata del Tribunale, dei nominativi e degli indirizzi degli scrutatori

Va richiamato l'obbligo dell'Amministrazione comunale di comunicare i nominativi degli scrutatori ed i relativi indirizzi al Tribunale o sezione staccata, per gli inviti da diramare, a votazione ultimata, ai medesimi scrutatori per assistere, ove lo credano, alla apertura dei plichi contenenti le liste usate per la votazione (art. 42 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3).

§ 6 – Surrogazione degli scrutatori assenti o impediti

Come già indicato nel paragrafo 2, nel caso di impossibilità per qualche scrutatore di assumere le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Sindaco per la sua sostituzione.

Qualora all'indisponibilità non sia possibile rimediare con la surrogazione normale e nei casi di assenza al momento dell'insediamento del seggio, la sostituzione verrà effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

§ 7 – Preparazione degli elenchi di persone in grado di sostituire i presidenti di seggio

Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte di Appello; poiché il vicepresidente sostituisce il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione soltanto nei casi di assenza o impedimento temporanei, successivi all'insediamento del seggio, alla normale surrogazione dei Presidenti di seggio, che non possono assumere l'ufficio, provvede di regola la stessa Corte di Appello, mediante la designazione di altri nominativi.

Quando, però, l'impedimento sopravvenga in circostanze tali da non consentire la surrogazione normale, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, assume la Presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il Sindaco o un suo delegato.

In vista di tale eventualità, sarà opportuno, per ovvi motivi cautelativi, che le Amministrazioni comunali, specialmente quelle dei centri più importanti, predispongano in tempo un elenco di persone in

possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di assolvere tale incarico, per poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione dei Presidenti di seggio che non si trovassero presenti al momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

oo

Si coglie l'occasione per ribadire:

1) che con la nuova disposizione transitoria per il 2022 (articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 41/2022) è stato ridotto ad un terzo il numero minimo delle sottoscrizioni per le dichiarazioni di presentazione delle liste (mentre il numero massimo è rimasto invariato). Per la predetta riduzione ad un terzo si deve fare riferimento al numero minimo di sottoscrizioni previsto all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.;

2) che lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio alle ore 14,00 di lunedì 13 giugno 2022, lunedì successivo alla votazione, e successivamente seguirà lo scrutinio per le elezioni circoscrizionali.


**Il Dirigente del Servizio
dott. Giovanni Corso**